

REGIONE PUGLIA

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Deliberato dal Consiglio Regionale
nelle sedute dei giorni 14-15-16
Dicembre 1970

STATUTO DELLA REGIONE PUGLIA

Principi istituzionali e programmatici

Art. 1 - La Puglia è Regione autonoma nell'unità della Repubblica Italiana nata dalla Resistenza.

La Regione rappresenta unitariamente gli interessi della comunità pugliese; garantisce nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge la più ampia partecipazione democratica dei cittadini, degli enti locali e delle formazioni sociali, economiche e culturali all'attuazione della politica regionale.

Art. 2 - La Regione promuove il progresso civile, economico e sociale della comunità pugliese al fine di favorire il pieno sviluppo della persona umana. Concorre, secondo la Costituzione e le leggi dello Stato, alla disciplina dell'attività economica pubblica e privata per rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini e per determinare le condizioni che vedono effettivo il diritto al lavoro.

Art. 3 - La Regione adotta la programmazione economica come metodo fondamentale di una azione volta a creare un sistema di rapporti di produzione fondati sul principio della giustizia sociale;

partecipa, con proprie iniziative, all'attività di programmazione nazionale diretta a superare gli squilibri territoriali, settoriali e sociali esistenti nel Paese;

provvede a determinare, con la partecipazione degli enti locali, dei sindacati e delle formazioni sociali, economiche e culturali, il programma di sviluppo regionale, rimuovendo gli squilibri interni della Regione;

fissa tra le direzioni della sua azione il costante perseguimento dei collegamenti interregionali necessari alla migliore utilizzazione delle risorse e all'unitario superamento dei dislivelli sociali ed economici del Mezzogiorno.

Art. 4 - La Regione adotta un piano urbanistico territoriale per l'ordinato sviluppo degli insediamenti umani e produttivi;

provvede alla difesa del suolo, delle risorse idriche, dell'ambiente ecologico, del paesaggio;

pianifica e coordina le localizzazioni degli impianti industriali e turistici, le infrastrutture sociali e ogni altra attività produttiva;

attua le iniziative necessarie all'approvvigionamento idrico del territorio;

interviene con misure atte a favorire la realizzazione di una moderna rete commerciale.

Art. 5 - La Regione concorre a garantire, nel quadro del sistema di sicurezza sociale, la tutela e la difesa della salute del cittadino;

ravvisa nel servizio sanitario nazionale, articolato a livello regionale, con finalità preventive curative e riabilitative, un tipo di intervento fondamentale in tale sistema e istituisce, a tal fine, le unità sanitarie locali;

predispone strumenti di intervento e di controllo nei luoghi di lavoro e negli aggregati abitativi a fini profilattici antinfortunistici ed igienici;

cura l'attuazione di un efficiente servizio di assistenza sociale;

elabora la programmazione ospedaliera nell'ambito di una politica regionale di piano, coordinando e controllando l'attività delle case di cura private;

promuove ed attua la gestione democratica degli organismi di base.

Art. 6 - La Regione cura l'istruzione professionale al fine della promozione culturale e della qualificazione professionale dei giovani;

disciplina l'addestramento professionale per la formazione e la qualificazione dei lavoratori in modo da consentirne l'inserimento nel mondo del lavoro;

attua un servizio di assistenza scolastica idoneo a rimuovere gli ostacoli che limitano di fatto il diritto allo studio.

Art. 7 - La Regione promuove una politica organica dell'educazione permanente;

disciplina l'attività dei musei, delle istituzioni di storia, di arte, di archeologia dei centri di servizi culturali, d'intesa con le Università della Regione e con gli enti interessati;

concorre allo sviluppo della ricerca scientifica.

Art. 8 - La Regione riconosce a tutti i cittadini il diritto ad una abitazione nel rispetto della persona umana;

promuove ogni provvedimento necessario a rendere effettivo l'esercizio di tale diritto;

coordina i piani di sviluppo dell'edilizia economica e popolare.

Art. 9 - La Regione disciplina il servizio dei trasporti di interesse regionale al fine di soddisfare le esigenze della comunità pugliese, predisponendo provvidenze particolari per i lavoratori e gli studenti.

Art. 10 - La Regione adegua i mezzi dell'attività programmativa in agricoltura al fine di realizzare nelle campagne, secondo lo spirito dell'art. 44 della Costituzione, equi rapporti sociali, livelli di reddito e condizioni di vita comparabili a quelli degli altri settori produttivi;

assicura, in concorso con le altre Regioni, la rilevazione e l'utilizzazione delle risorse idriche per l'irrigazione e per gli usi civili nelle campagne;

stabilisce gli indirizzi e gli interventi nelle infrastrutture, con particolare riguardo alla viabilità rurale;

agevola lo sviluppo della proprietà coltivatrice diretta ricorrendo al lavoro dei singoli membri della famiglia coltivatrice;

cura il rinnovamento delle strutture produttive;

promuove la qualificazione professionale degli addetti;

incentiva e coordina la sperimentazione agraria;

interviene con adeguate misure per l'incremento delle attività, svolte in forme associative, di trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e per la valorizzazione delle risorse del territorio, in relazione alle caratteristiche delle singole zone in collaborazione anche con le altre Regioni;

adotta iniziative ed interviene con mezzi adeguati per sostenere la zootecnia;

tutela ed incrementa il patrimonio forestale;

assume iniziative in favore delle zone e delle comunità montane.

La Regione favorisce, con interventi diretti, iniziative atte a valorizzare il settore della pesca nelle acque interne;

disciplina la caccia anche al fine di tutelare il patrimonio faunistico.

Art. 11 - La Regione considera il turismo una componente es
senziale dello sviluppo economico e sociale della Puglia;

cura la valorizzazione delle zone paesaggistiche ed archeolo
giche, dei centri storici ed artistici, delle zone montane e delle
risorse idrotermali;

promuove il rinnovamento e l'ordinata espansione delle attrez
zature e dei servizi turistici e alberghieri.

Art. 12 - La Regione adotta iniziative adeguate per l'organiz
zazione del tempo libero, con particolare riguardo alle attività
culturali ed a quelle sportive dilettantistiche;

favorisce l'associazionismo giovanile e promuove l'istituzio
ne di servizi sociali della gioventù.

Art. 13 - La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico
dell'artigianato e ne promuove lo sviluppo;

adotta iniziative per stimolarne l'attività;

incentiva la formazione di nuove imprese e incrementa l'istru
zione artigiana;

promuove forme associative al fine di consentire una più va
sta collocazione dei prodotti ed una più equa remunerazione del
lavoro;

favorisce con apposite norme d'incentivazione l'artigianato
artistico.

Art. 14 - La Regione, con il concorso dello Stato previsto
dall'art. 119, 3° comma della Costituzione, predispone piani organi
ci pluriennali di opere straordinarie di pubblico interesse, atte
a favorire la rinascita economica e sociale della Puglia e provve
de alla loro esecuzione.

Art. 15 - La Regione individua nel fenomeno dell'emigrazione di massa un elemento che condiziona pesantemente lo sviluppo civile della comunità pugliese;

cura nel quadro della programmazione il superamento delle condizioni di bisogno che la determinano;

promuove le iniziative necessarie per tutelare i lavoratori pugliesi emigrati.

Art. 16 - La Regione riconosce la funzione sociale della cooperazione, a carattere di mutualità e senza fini di lucro;

promuove l'associazionismo dei lavoratori dipendenti e autonomi e lo favorisce con appositi interventi nei settori di competenza.

Art. 17 - La Regione promuove e favorisce la costituzione di enti comprensoriali anche con interventi finanziari e con delega ad essi dell'esercizio di proprie funzioni amministrative.

Tali enti dovranno avere struttura associativa di Comuni o Province o, comunque, essere loro emanazione diretta.

Art. 18 - La Regione può istituire circondari quali enti intermedi di decentramento.

La Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative delegandole alle Province, ai Circondari, ai Comuni ed agli altri enti locali o avvalendosi dei loro uffici.

Art. 19 - Il controllo sugli enti locali è esercitato da un organo della Regione in forma decentrata, secondo legge regionale e in armonia con i principi costituzionali e con le leggi dello Stato.

T I T O L O I °

L'ORGANIZZAZIONE

CAPO I °

IL TERRITORIO

Art. 20 - La Regione comprende il territorio delle Provincie di Bari, Foggia, Lecce e Taranto ed ha per Capoluogo la Città di Bari.

Essa ha un proprio gonfalone ed uno stemma stabilito con legge regionale.

CAPO II

GLI ORGANI

Art. 21 - Sono organi della Regione Puglia: Il Consiglio Regionale, la Giunta ed il suo Presidente.

CAPO III

IL CONSIGLIO

Art. 22 - Il Consiglio tiene la sua prima seduta entro il 30° giorno successivo alla proclamazione degli eletti.

Gli avvisi di convocazione sono inviati dal Presidente della Giunta Regionale uscente almeno cinque giorni prima della seduta.

Art. 23 - Fino all'elezione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio, l'Ufficio provvisorio di Presidenza è costituito dal consigliere più anziano di età, che funge da Presidente e dai due consiglieri più giovani che fungono da segretari.

Art. 24 - Dopo la costituzione dell'ufficio provvisorio di Presidenza, il Consiglio provvede alla convalida degli eletti a norma del proprio regolamento interno.

Art. 25 - L'ufficio di Presidenza del Consiglio è composto dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. L'elezione del Presidente ha luogo a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei votanti.

Nel caso che la predetta maggioranza non sia conseguita da alcun consigliere, si procede a nuova votazione ed è eletto il Consigliere che ha riportato il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti si procede al ballottaggio ed ove l'elezione abbia lo stesso risultato s'intende eletto il Consigliere più anziano di età.

All'elezione dei due Vicepresidenti e dei due Segretari si procede con due votazioni separate e a scrutinio segreto.

Ciascun Consigliere vota un solo nome e sono eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti.

Nel caso di parità di voti si applica la norma del 4° comma del presente articolo.

I componenti dell'Ufficio di Presidenza restano in carica per l'intera legislatura.

Art.26 - Il Consiglio Regionale:

- a) determina l'indirizzo politico della Regione;
- b) elegge nel proprio seno il Presidente e i membri della Giunta regionale;
- c) esercita le potestà legislative e regolamentari attribuite alla Regione;
- d) determina gli indirizzi della programmazione regionale e formula le proposte e i pareri per la programmazione nazionale;
- e) approva il bilancio di previsione e le sue variazioni, e, ove occorra, l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a quattro mesi; approva il conto consultivo e delibera l'assunzione di mutui e l'emissione di prestiti;
- f) approva i piani generali e settoriali di intervento economico e finanziario nelle materie di sua competenza ed in quelle che le sono delegate dallo Stato sulla base di programmi regionali nel rispetto dei limiti della Costituzione e dalle leggi dello Stato;
- g) approva il piano urbanistico regionale;
- h) delibera l'istituzione dei tributi regionali;
- i) delibera l'istituzione degli enti amministrativi dipendenti dalla Regione;
- l) formula proposte di legge alle Camere in materie non rientranti nella sua competenza normativa;
- n) esprime il parere sulle questioni di carattere generale che abbiano speciale interesse per la Regione;
- n) indirizza voti alle Camere e al Governo;

- o) nomina gli amministratori degli enti e delle aziende della Regione e a partecipazione regionale, nonché le commissioni o i membri di esse demandati gerarchicamente alla Regione;
- p) esercita ogni altra potestà e funzione conferitagli dalla Costituzione, dal presente Statuto e dalle Leggi.

Art. 27 - La disciplina del funzionamento del Consiglio Regionale è contenuta in un regolamento approvato a maggioranza dai Consiglieri assegnati alla Regione.

Art. 28 - I Consiglieri rappresentano l'intera Regione senza vincolo di mandato e non possono essere chiamati a rispondere per le opinioni espresse e per i voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Art. 29 - I Consiglieri hanno diritto di interrogazione, di interpellanza e di mozione.

L'esercizio di tale diritto è disciplinato dal regolamento interno.

I Consiglieri regionali hanno inoltre diritto di ricevere dagli uffici regionali e da quelli degli enti, istituti o delegazioni dalla Regione, copia dei provvedimenti adottati con i relativi atti preparatori e tutte le informazioni necessarie allo esercizio del loro mandato e di esaminare gli atti amministrativi di qualsiasi specie attinenti agli uffici regionali.

Art. 30 - Al Presidente del Consiglio Regionale e ai membri dell'Ufficio di Presidenza è corrisposta un'indennità di carica fissata con legge regionale.

Ai Consiglieri è fissata con legge regionale una indennità.

Art. 31 - Il Consiglio Regionale è convocato dal Presidente. Può anche essere convocato:

- a) su richiesta del Presidente della Giunta Regionale;
- b) su richiesta del quinto dei Consiglieri in carica.

L'adunanza ha luogo entro 15 giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta di convocazione.

Art. 32 - L'ordine del giorno delle sedute del Consiglio è stabilito dal Presidente secondo le norme del Regolamento.

Art. 33 - Il Regolamento del Consiglio disciplina l'istituzione e la composizione delle commissioni consiliari permanenti, assicurando in ogni caso a tutti i gruppi consiliari la rappresentanza proporzionale complessiva sul totale dei membri delle commissioni.

Ogni Consigliere può assistere al lavoro delle commissioni permanenti con diritto di parere scritto.

Le commissioni permanenti esaminano preventivamente i disegni di legge e le proposte di deliberazioni di competenza della Assemblea e danno il parere sui provvedimenti della Giunta nei casi stabiliti dallo Statuto, dal Regolamento e dalle leggi regionali.

Il Presidente e i membri della Giunta hanno facoltà di partecipare ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.

Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento del Presidente della Giunta e degli Assessori, nonché, previa intesa con il Presidente del Consiglio, dei titolari degli Uffici della Amministrazione Regionale e degli amministratori e dirigenti degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione.

Hanno facoltà anche di chiedere l'esibizione di atti e documenti, senza che possa essere opposto il segreto di ufficio.

Il Regolamento prevede e disciplina anche la costituzione e funzionamento di commissioni speciali e di inchiesta.

Art. 34 - Le sedute del Consiglio Regionale sono pubbliche eccettuati i casi previsti dal Regolamento interno.

Art. 35 - Il Consiglio delibera con l'intervento della maggioranza dei Consiglieri in carica ed a maggioranza dei presenti, salvo i casi per i quali il presente Statuto preveda una maggioranza speciale.

Art. 36 - Nelle deliberazioni per le quali è richiesta la maggioranza dei votanti, quando la votazione avviene a scrutinio segreto, sono computate nel numero dei votanti le schede bianche e quelle nulle.

Quando la votazione avviene a scrutinio palese, non sono computati nel numero globale dei votanti coloro che dichiarano di non partecipare alla votazione.

Art. 37 - L'assemblea ha piena autonomia funzionale e contabile interna che, in armonia con la Costituzione ed il presente Statuto, esercita sulla base del proprio regolamento interno che viene approvato e modificato a maggioranza assoluta dai Consiglieri assegnati alla Regione.

Capo IV - La Giunta e il suo Presidente

Art. 38 - La Giunta Regionale è composta dal Presidente e da dodici Assessori, fra cui il Vice Presidente con funzioni vicarie

Art. 39 - All'elezione del Presidente e della Giunta si procede, dopo dibattito politico, su lista contenente i nominativi dei candidati alla Presidenza, Vice Presidenza e agli Assessorati, con l'indicazione dei settori omogenei dei quali i membri della Giunta saranno incaricati.

Con l'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la Giunta.

Qualora manchi la presenza dei 2/3 dei consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione è rinviata ad altra adunanza da tenersi entro 8 giorni, nella quale si procede alla votazione purchè sia presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Entro 10 giorni dall'elezione, il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea per il dibattito sul programma della Giunta, illustrato dal suo Presidente.

Il programma è approvato a maggioranza dei votanti.

La votazione avviene per appello nominale.

Art. 40 - L'attività della Giunta è collegiale.

Spetta alla Giunta Regionale:

- a) predisporre il bilancio di previsione da presentare al Consiglio almeno quattro mesi prima dell'inizio dell'esercizio, ed il conto consuntivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio non oltre quattro mesi dalla fine dell'esercizio cui si riferisce;

- b) adottare, oltre ai provvedimenti amministrativi di competenza, tutti quelli necessari per l'attuazione dei provvedimenti di massima adottati dal Consiglio;
- c) predisporre i programmi ed i piani della Regione e curarne l'attuazione;
- d) adottare i provvedimenti di attuazione dei programmi generali e settoriali, approvati dal Consiglio Regionale, concernenti l'esecuzione di opere pubbliche e l'organizzazione di servizi pubblici, indicati nel bilancio di previsione con il relativo stanziamento;
- e) amministrare il demanio ed il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
- f) deliberare i contratti della Regione;
- g) deliberare in materia di liti attive e passive, di rinunce e transazioni;
- h) deliberare sui ricorsi alla Corte Costituzionale;
- i) sovrintendere alla gestione dei servizi pubblici regionali e vigilare sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione o con partecipazione regionale;
- l) esercitare tutte le altre attribuzioni e funzioni amministrative che dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi non sono demandate alla competenza del Consiglio Regionale.

Art. 41 - Il Presidente della Giunta e la Giunta rispondono del proprio operato di fronte al Consiglio.

Art. 42 - La Giunta e il suo Presidente rimangono in carica fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta. Dopo la scadenza del Consiglio, l'approvazione della proposta di revoca e la presa ^{d'atto} da parte del Consiglio sulle dimissioni, la Giunta ed il suo Presidente provvedono solo agli affari di ordinaria amministrazione fino alla elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Art. 43 - La proposta di revoca del Presidente della Giunta e della Giunta deve essere motivata e sottoscritta da almeno 1/3 dei Consiglieri in carica.

Il Presidente del Consiglio ne dispone la notifica al Presidente della Giunta ed ai singoli componenti di questa e la sottopone alle determinazioni del Consiglio non prima dell'8° giorno successivo alla notifica e non oltre il 15° giorno dalla stessa data.

Sulla proposta il Consiglio delibera con l'intervento di almeno 2/3 dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta dei votanti e per appello nominale.

Art. 44 - Le dimissioni del Presidente e della Giunta sono indirizzate al Consiglio e presentate al suo Presidente.

Le dimissioni dei singoli componenti la Giunta sono trasmesse dal Presidente della Giunta stessa al Presidente del Consiglio.

Le dimissioni, la revoca o la morte del Presidente della Giunta comportano la decadenza dell'intera Giunta.

Le dimissioni rassegnate dal Presidente della Giunta e dalla Giunta hanno effetto solo dopo che il Consiglio ne ha preso atto. In tale ipotesi il Consiglio non può deliberare su alcun altro oggetto prima dell'elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Le dimissioni del Presidente e della Giunta non sono obbligatorie per voto contrario del Consiglio su una proposta della Giunta. Il Presidente può subordinare la permanenza in carica all'accoglimento della proposta in discussione.

Art. 45 - Il Presidente della Giunta, la Giunta o alcuni dei suoi componenti sono sostituiti dal Consiglio per atti contrari alla Costituzione o per gravi violazioni di legge, su invito motivato rivolto dal Presidente del Consiglio dei Ministri al Presidente del Consiglio Regionale tramite il Commissario del Governo. Il Presidente del Consiglio convoca in tal caso l'Assemblea, entro 15 giorni dall'invito, per provvedere alla sostituzione. Il Consiglio si assume, ai sensi del comma primo dell'art. 127 della Costituzione, la responsabilità del rifiuto di provvedere alla sostituzione.

Art. 46 - Nell'ipotesi di cessazione dalla carica del Presidente della Giunta per morte, per decadenza, per revoca o dimissione, il Presidente del Consiglio convoca l'Assemblea entro 15 giorni per la elezione del nuovo Presidente e della nuova Giunta.

Se la cessazione dalla carica del Presidente avviene per morte o decadenza, fino all'elezione del nuovo Presidente le relative funzioni vengono svolte dal Vicepresidente.

Art. 47 - Nell'ipotesi di dimissioni, decadenza, revoca o morte di un componente la Giunta, il Presidente della Giunta ne propone la sostituzione al Consiglio, affidando nel frattempo le relative funzioni ad altro componente la Giunta.

Nell'ipotesi di impedimento temporaneo di un componente la Giunta il Presidente incarica altro componente di svolgere le funzioni.

Art. 48 - La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza dei voti.

Le sedute della Giunta non sono pubbliche.

Art. 49 - La Giunta può darsi un Regolamento interno per l'esercizio delle sue attribuzioni.

Art. 50 - Il Presidente della Giunta:

- a) rappresenta la Regione;
- b) promulga le leggi e i regolamenti regionali;
- c) dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, essendone responsabile verso il Consiglio regionale ed il Governo della Repubblica e uniformandosi alle istruzioni impartite da quest'ultima;
- d) convoca e presiede la Giunta regionale ne fissa l'ordine del giorno, ne dirige e coordina l'attività;
- e) sottoscrive gli atti della Regione;
- f) soprintende agli uffici e ai servizi regionali, anche a mezzo dei membri della Giunta, limitatamente al ramo di amministrazione a cui ciascuno è preposto;
- g) ha la rappresentanza in giudizio della Regione e, salvo riferirne alla Giunta, promuove davanti alle autorità giudiziarie i provvedimenti cautelativi e le azioni possessorie;
- h) presenta al Consiglio il bilancio e il conto consuntivo predisposti dalla Giunta, nonché una relazione sull'attività della amministrazione regionale;
- i) esercita le altre attribuzioni conferitegli dalla Costituzione, dal presente Statuto o dalle leggi.

Art. 51 - Al Presidente ed ai componenti della Giunta è attribuita, con legge regionale, un'indennità di carica.

TITOLO II

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti

Art. 52 - Le potestà legislative e regolamentari, attribuite alla Regione dal comma secondo dell'art. 121 della Costituzione, sono esercitate esclusivamente dal Consiglio.

Art. 53 - L'iniziativa su leggi e su provvedimenti amministrativi spetta a ciascun Consigliere, alla Giunta, agli elettori della Regione, ai Consigli comunali, in numero non inferiore a cinque ed a ciascun Consiglio Provinciale. Essa viene esercitata mediante la presentazione al Presidente del Consiglio di un progetto redatto in articoli.

Il progetto di iniziativa popolare deve essere sottoscritto da almeno 15.000 elettori.

Le ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di iniziativa da parte degli elettori e dei consigli comunali e provinciali sono stabilite da apposita legge regionale.

Art. 54 - Ogni disegno di legge deve essere esaminato da una Commissione consiliare ed approvato dal Consiglio articolo per articolo e con votazione finale.

Art. 55 - Ogni legge che importa nuove e maggiori spese rispetto a quelle previste dal bilancio della Regione deve indicare i mezzi per farvi fronte.

Art. 56 - Ogni legge approvata dal Consiglio Regionale è comunicata, entro 5 giorni dall'approvazione, dal Presidente dell'Assemblea Regionale al Commissario del Governo per il visto.

Il visto si ha per apposto se, entro il termine di cui al comma primo dell'art. 127 della Costituzione, il Governo della Repubblica non rinvia la legge al Consiglio Regionale ai sensi del comma terzo dello stesso articolo. Nel caso di rinvio della legge, ove il Consiglio Regionale l'approvi di nuovo a maggioranza dei suoi componenti, la legge stessa viene promulgata se, entro 15 giorni dalla comunicazione della nuova delibera, il Governo della Repubblica non abbia promosso la questione di legittimità o di merito ai sensi del comma ultimo dell'art. 127 della Costituzione.

Art. 57 - La legge regionale è promulgata dal Presidente della Giunta Regionale entro 10 giorni dall'apposizione del visto o dalla scadenza del termine di cui al comma secondo dell'articolo precedente.

Il testo è preceduto dalla formula: "Il Consiglio Regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto. Il Presidente della Giunta Regionale promulga".

Nell'ipotesi di cui al comma secondo dell'articolo precedente, la formula è così modificata: "Il Consiglio Regionale ha approvato. Il visto del Commissario del Governo si intende apposto per decorso del termine di legge. Il Presidente della Giunta Regionale promulga".

Nell'ipotesi di cui al comma terzo dell'articolo precedente, nella formula della promulgazione è fatta menzione della seconda deliberazione del Consiglio e, se ha avuto luogo, della pronuncia della Corte Costituzionale o delle Camere.

Al testo della legge segue la formula: "La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Pugliese".

Art. 58 - La legge e i regolamenti di cui all'art. 121 della Costituzione e le norme di attuazione di cui all'ultimo comma dello art. 117 di essa entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 59 - La promulgazione e l'entrata in vigore di una legge approvata dal Consiglio possono avvenire anche prima della scadenza dei termini di cui agli articoli precedenti, qualora la legge stessa sia dichiarata urgente dal Consiglio a maggioranza dei componenti ed il Governo della Repubblica lo consenta.

Art. 60 - I regolamenti regionali e le norme di attuazione delle leggi della Repubblica di cui al comma terzo dell'art. 117 della Costituzione sono deliberati con la stessa procedura delle leggi regionali; sono promulgati dal Presidente della Giunta e pubblicati nei modi previsti per leggi.

Non occorre il visto del Commissario del Governo.

Art. 61 - Apposite norme, che possono anche essere inserite nel regolamento interno del Consiglio, determinano i modi e i limiti dell'audizione di rappresentanti degli Enti Locali, di categoria, di gruppi, di associazioni o di singoli cittadini.

In ogni caso deve essere consentita l'audizione dei rappresentanti o portatori degli interessi coinvolti dalla deliberazione che si intende adottare.

Saranno, altresì, determinati i modi e i tempi delle indagini conoscitive e delle audizioni che devono precedere le deliberazioni o che devono accertare il fondamento delle istanze delle rappresentante di cui al primo comma.

T I T O L O I I I

L'AMMINISTRAZIONE REGIONALE

Art. 62 - L'Istituzione di nuovi Comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali hanno luogo con legge regionale sentite le popolazioni interessate.

Art. 63 - La delega di funzioni amministrative è disposta con legge regionale, che detta gli indirizzi e le direttive generali da osservarsi nell'esercizio delle funzioni delegate e regola i conseguenti rapporti finanziari.

Le spese sostenute dalle Province, dai Comuni e dagli altri Enti Locali per l'esercizio delle funzioni delegate sono a totale carico della Regione, nell'ambito degli stanziamenti concordati all'atto della delega.

Nel caso di delega di funzioni amministrative, la legge riserva alla Regione poteri d'indirizzo, di coordinamento e di controllo.

La revoca della delega è disposta con legge, sentiti gli enti interessati.

Nel caso di revoca nei confronti dei singoli Enti Locali, la legge deve essere approvata a maggioranza dei Consiglieri assegnati alla Regione.

Per l'utilizzazione degli uffici di Enti Locali si osservano, in quanto applicabili, i principi di cui ai precedenti commi. Le modalità di utilizzazione di tali uffici sono determinate d'intesa con le amministrazioni interessate.

Art. 64 - Le Province, i Comuni e gli altri enti amministrativi locali possono chiedere informazioni, chiarimenti e precisazioni al Consiglio e alla Giunta Regionale.

Le richieste vengono presentate ai rispettivi Presidenti, i quali provvedono a dare tempestiva risposta.

Art. 65 - Gli atti amministrativi regionali sono pubblicati, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La pubblicazione non tiene luogo dell'eventuale notificazione agli interessati.

Gli elettori della Regione possono chiedere copia degli atti amministrativi regionali.

Art. 66 - Se un ufficio non risponde entro 30 giorni dalla diffida a provvedere intimatagli dall'interessato, il silenzio ha valore di rigetto dell'istanza.

Art. 67 - L'ordinamento degli uffici e del personale della Regione e le relative tabelle organiche sono approvate con legge regionale.

TITOLO IV

FINANZE e BILANCIO

Art. 68 - La Regione ha autonomia finanziaria e propri demanio e patrimonio in conformità alle norme costituzionali.

Art. 69 - Le entrate della Regione sono costituite:

- a) dai redditi del suo patrimonio;
- b) dai tributi propri, che essa istituisce con legge regionale;
- c) dalle quote del gettito dei tributi erariali previste dalle leggi;
- d) dalle quote dei fondi nazionali destinate ai finanziamenti dei programmi regionali;
- e) dai contributi speciali previsti dal 3° comma dell'articolo 119 della Costituzione;
- f) da ogni altro eventuale contributo, provento ed entrata.

Art. 70 - La legge regionale disciplina l'ordinamento contabile della Regione.

L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare.

Il bilancio di previsione è presentato entro il 30 settembre dell'anno precedente ed è approvato con legge regionale entro il 15 dicembre.

L'esercizio provvisorio del bilancio può essere concesso con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.

Il bilancio mette in evidenza i costi ed i risultati finanziari previsti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione, in relazione agli obiettivi o alle prescrizioni del piano economico regionale. Gli Enti e le Aziende dipendenti sono tenuti a presentare il loro bilancio precedentemente alla discussione del bilancio regionale.

Col bilancio regionale sono approvati gli impegni relativi ai bilanci degli Enti e Aziende dipendenti.

Con il progetto di bilancio la Giunta presenta al Consiglio:

- a) un preventivo di cassa della Regione e degli Enti ed Aziende da essa dipendenti o a partecipazione regionale;
- b) un preventivo delle spese degli enti locali relative all'esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici;
- c) una relazione illustrativa sul rapporto tra previsioni di bilancio ed attuazione del piano economico regionale.

I bilanci degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione vengono ratificati dal Consiglio Regionale, dopo opportuno esame a seguito dell'approvazione del bilancio della Regione, nei termini e nelle forme previste dalla legge regionale.

Art. 71 - Il conto consuntivo è presentato entro il 30 aprile dell'anno successivo ed è approvato con legge regionale entro il 31 luglio.

Il conto consuntivo comprende i consuntivi degli Enti e Aziende dipendenti dalla Regione ed è redatto secondo i criteri di cui all'articolo precedente.

Con il conto consuntivo la Giunta presenta al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione del piano economico regionale, dei piani settoriali e dei singoli progetti concernenti servizi e opere della Regione, con l'indicazione dei costi e dei risultati finanziari ed operativi. Nella relazione predetta sono indicate le spese erogate dagli Enti ed Aziende a partecipazione regionale, nonché le spese erogate dagli Enti locali nell'esercizio di funzioni ad essi delegate dalla Regione e per le quali la Regione si avvalga dei loro uffici.

TITOLO V

R E F E R E N D U M

Art. 72 - E' indetto referendum popolare per deliberare la abrogazione totale o parziale di una legge regionale, quando ne facciano richiesta cinquantamila elettori o due Consiglieri pro vinciali o dieci Consigli comunali.

Non è ammesso il referendum per l'abrogazione delle norme dello Statuto e delle leggi urbanistiche, tributarie e di bilancio.

La proposta, sottoposta a referendum, è approvata se ha par tecipato alla votazione la maggioranza degli elettori e se è rag giunta la maggioranza dei voti validamente espressi.

L'esercizio del referendum è disciplinata con legge regionale.

TITOLO VI

REVISIONE STATUTO

Art. 73 - La revisione e l'abrogazione del presente Statuto hanno luogo attraverso leggi deliberate e approvate a norma delle disposizioni del comma 2° dell'art. 123 della Costituzione.

Nessuna iniziativa per la revisione e l'abrogazione dello Statuto può essere presa se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dall'ultima modifica.

Un'iniziativa di revisione o abrogazione respinta dal Consiglio Regionale non può essere rinnovata se non sia trascorso un anno dalla reiezione.

La legge di abrogazione dello Statuto non è valida se non è accompagnata dalla deliberazione di un nuovo Statuto che sostituisce il precedente ed ha efficacia dal momento dell'entrata in vigore del nuovo Statuto.

Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del Titolo II.

I N D I C E

Principi istituzionali e programmatici (dall'art.1 all'art.19)

TITOLO I

L'Organizzazione

Capo I Il territorio (art.20)

Capo II Gli Organi (art.21)

Capo III Il Consiglio (dall'art.22 all'art.37)

Capo IV La Giunta e il suo Presidente (dall'art.38 all'art.51)

TITOLO II

Procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti (dall'art. 52 all'art.61)

TITOLO III

L'Amministrazione Regionale (dall'art.62 all'art.67)

TITOLO IV

Finanza e bilancio (dall'art.68 all'art.71)

TITOLO V

Referendum (art.72)

TITOLO VI

Revisione Statuto (art.73)